Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 19 OTTOBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Società « Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti » (C. R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1968 (emissione 1960). — **Società « Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti » (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1968 (emissione 1957). — **« Dipenta », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Esercizio Molini Pugliesi già F. Tamma & C., società per azioni, in Bari:** Obbligazioni 6 % 1955 sorteggiate il 3 ottobre 1968. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte Mondovì, frazione Lurisia:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1968. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1968 (assemblea del 13 dicembre 1964). — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1968 (assemblea del 23 novembre 1951). — **Züst Ambrosetti Trasporti Internazionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1968. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Annullamento di obbligazioni ex Cartiera Valcerusa 6 %. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % - 1949 sorteggiate l'8 ottobre 1968. — **« Metalmeccanica », società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1968. — **Ceramica Ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1968. — **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 10 ottobre 1968. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Luino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1968. — **Comune di Napoli:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1968. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Rimborso di obbligazioni. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestito 1960-1962 A.E.M. sorteggiate l'8 ottobre 1968. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1975 (VI estrazione) sorteggiate il 4 ottobre 1968. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1960-1974 (VII estrazione) sorteggiate il 4 ottobre 1968. — **« La Rinascente » per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1963-1981 sorteggiate il 2 ottobre 1968. — **Smalteria e Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa (Vicenza):** Estrazione di obbligazioni 6 %. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1968. — **Società per azioni industriale Pietro Maria Ceretti, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni 6 % - 1974 emesse dalla Società Meridionale di Elettricità, sorteggiate il 7 ottobre 1968. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni estratte negli anni precedenti e non ancora presentate per il rimborso (emissione 1952 e 1954-1955). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968 (emissione 1956). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968 (emissione 1958). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968 (emissione 1957). — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1968. — **Cartonificio Fiorentino, società per azioni, in Sesto Fiorentino (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1958. — **Immobiliare Vittoria Pino, Società per azioni, in Torino:** Quinta estrazione del Prestito obbligazionario 6 % - 1960. — **Società Italiana per la Fabbricazione di contatori elettrici - S.A.I.C.E., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **ICLE - Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2 e 3 ottobre 1968. — **S.A.B.A. - Società per Azioni Bonifiche Agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5 % 1963-1983 sorteggiate l'8 ottobre 1968. — **Credito Navale - Sezione Autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1968. — **Istituto Mobiliare Italiano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1968. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL):** Obbligazioni ENEL sorteggiate il 14 ottobre 1968. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL):** Obbligazioni ENEL 6 % 1965-1985 sorteggiate il 14 ottobre 1968. — **Oleificio di Orzinuovi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1968. — **Società per azioni dott. Inverni & Della Beffa, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Cremeria Emiliana società per azioni, in Cavriago (Reggio Emilia):** Rimborso di obbligazioni.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 agosto 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1968
registro n. 25 Difesa, foglio n. 377

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

SALI Sergio, nato a Roma l'8 dicembre 1911, sergente maggiore 10° reggimento granatieri di Savoia. — Comandante di un plotone mortai da 81, in posizione avanzata e isolata, respingeva reiterati attacchi compiuti da notevoli forze avversarie, costringendo l'attaccante al ripiegamento. — Amba Alagi - Quota di Monte Corarsi, 9-10 maggio 1941.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

RABAGLIATI Nello, nato a Genova il 22 febbraio 1914, tenente 1ª Brigata coloniale. — Comandante di un reparto salmerie, in tre successivi combattimenti contro preponderanti forze ribelli, dava prova di coraggio, di serenità e sprezzo del pericolo. Durante l'ultimo e più aspro combattimento, assumeva di propria iniziativa il comando di un nucleo di ascari di retroguardia e contrattaccava le forze ribelli, che, nonostante l'accanita resistenza, venivano ricacciate con gravi perdite. Dava esempio di belle virtù militari. — Fiume Goggel, 1° aprile 1941.

(9597)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1968.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, n. 7922 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, n. 4950, con cui vennero

approvati, rispettivamente, l'elenco principale e quello suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Rieti;

Ritenuto che lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque anzidette trovasi in corso di istruttoria giusta il decreto ministeriale 8 ottobre 1964, n. 3530;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, n. 2940 (65);

Visti gli atti della esperita istruttoria dai quali risulta che avverso il suddetto schema non sono state presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta all'approvazione del detto elenco;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 15 febbraio 1968, con voto n. 271;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Rieti giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1968
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 353

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rieti

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Gruppo sorgenti Acquagrossa o Acquarozzo	Fosso valle dei Molini	Rivodruti	Tutte le sorgenti compreso il fosso di adduzione nel fosso Valle dei Molini (sponda sinistra)	—
2	Gruppo sorgenti Ara Lupara	Fosso del Ponte	Id.	Tutte le sorgenti, compresi i fossi di adduzione nel fosso del Ponte (sponda destra)	—
3	Fosso del Ponte	Fosso valle dei Molini (sponda sinistra)	Rivodruti e P. Bustone	Tutto il percorso	—
4	Lago Pozzo (ponte Crispolti)	Comunica col lago di Ripa Sottile per canale Vergara	P. Bustone e Rieti	Tutto lo specchio	—
5	Lago in contrada rio della Vigna	Comunica col lago Lungo	Rieti	Id.	In prossimità del lago Lungo
6	Lago di Casa Rossa n. 1	Isolato	Id.	Id.	Di estensione maggiore. In prossimità del lago di Ripa Sottile
7	Lago di Casa Rossa n. 2	Id.	Id.	Id.	Di estensione minore. In prossimità del lago di Ripa Sottile
8	Lago Procoio	Id.	Id.	Id.	Trattasi del lago più grande
9	Pozzo in contrada Campo Lugnano o Campoloniano	Collegamento con la falda freatica di Campo Lugnano	—	Tutta la zona freatica interessante il pozzo	Sulla proprietà Sentinelli Giuliana e Quirino (Catasto Rieti, foglio n. 28, mapp. n. 5)
10	Id.	Id.	Id.	Id.	Sulla proprietà Scanzani Dante e Ovidio (Catasto Rieti: foglio n. 95, mapp. n. 26)
11	Id.	Id.	Id	Id.	Idem. c. s. (Catasto Rieti: foglio n. 95, mapp. n. 88)
12	Lago di Ventina	Comunica col Velino (sponda destra entrando in provincia di Terni per mezzo di canale)	Colli sul Velino (già Labro) e Terni	Tutto lo specchio ricadente in prov. di Rieti	L'altra parte dello specchio che è minore ricade in provincia di Terni
13	Stagno di Rascino . . .	Isolato	Fiamignano	Tutto lo specchio	—

Roma, addì 31 maggio 1968

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(9686)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1968, n. 95;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare - e fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli previsti nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Al vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 112

Disciplinare di produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti »

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Casorzo.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dai tradizionali vitigni piemontesi Freisa, Grignolino e Barbera, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Casorzo, Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano Badoglio ed Olivola.

Tale zona è così delimitata:

da nord verso sud, parallelo 87,70, presso la « C » di Cascina Volverio, si segue il confine del territorio di Casorzo per circa 500 metri (*meridiano 47,4*) e si risale verso nord-ovest percorrendo la campestre che passa nei pressi della Cascina Polanello (q. 216) e Conceria. Arrivati all'ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio (q. 289) si scende verso sud costeggiando la campestre nei pressi del Cimitero di Grazzano Badoglio e si arriva sino all'incrocio della strada provinciale Grazzano Badoglio-Casorzo. Si prosegue verso ovest sino a q. 210 imboccando così la campestre fondo valle che scende verso sud toccando la Cascina Orto di Gueiso. Sempre seguendo la campestre che passa tra la Cascina Minoglio (q. 213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue verso sud. All'incrocio della strada Grana-Casorzo, la si segue sino al limite del confine sud del comune di Casorzo, si prosegue lungo la linea dello stesso sino al confine della provincia di Alessandria (parallelo 83,45). Si devia verso est seguendo la carreggiata che porta a quota mt. 239, per poi risalire lungo la strada provinciale Casorzo-Altavilla verso nord, per circa 250 metri. Si devia verso nord-est seguendo la carreggiata che tocca quota 191, e passa presso la Cascina Pratochioso, si taglia così la provinciale Casorzo-Vignale. Quindi si risale verso nord passando a destra di Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad est-nord-ovest, passando vicino al « 2 » di quota 200, si devia verso ovest seguendo parallelamente il torrente Rotaldo. Lo si incontra e, continuando la stessa linea del Rotaldo, si imbocca la strada Fornace-Fons Salera percorrendola per circa 250 metri sino all'incrocio della strada Ottiglio-Casorzo, che si segue per circa 375 metri. Si devia verso ovest secondo la linea del torrente Rotaldo, si passa a nord della Cascina Volverio e così arrivando al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti », devono rispondere a quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti premimentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondo valle, o pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » non deve essere superiore ai quintali 110 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, in rapporto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle provincie di Asti e di Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino di cui all'art. 1 una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, tra cui in particolare:

parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcool di circa 1/3 del valore iniziale in zucchero;

la parziale fermentazione di cui sopra avverrà in bianco per il prodotto destinato al « Malvasia di Casorzo d'Asti » rosato al fine di ottenere il caratteristico colore rosato;

decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;

filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed altri chiarificanti ammessi;

stabilità del vino ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti », all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);

odore: aroma caratteristico a fragrante della Malvasia di Casorzo;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5 di cui ancora da svolgere non meno di 1/3 degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale: da 5 a 8 per mille;

estratto secco netto: da 15 a 24 per mille.

Art. 7.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » messo in commercio in bottiglie ed in altri recipienti chiusi fino a 5 litri può presentarsi più o meno frizzante; caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione entro detti recipienti o con rifermentazione in autoclave.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nelle provincie di Asti e Alessandria.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » spumante deve essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferire a gradi 11.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(9863)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1968.

Nomina di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 1

Industria e commercio, foglio n. 220, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1965-1969;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale il ragioniere Franco Torelli di Roma è stato nominato membro di detta commissione, in sostituzione del dott. Alberto Conti Moretti, dimissionario;

Considerato che il rag. Franco Torelli è recentemente deceduto e che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il sig. Ernesto Cortesi per sostituire il rag. Torelli, quale componente della precitata commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il sig. Ernesto Cortesi è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del rag. Franco Torelli, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1968
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 206

(9661)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1968.

Trasferimento del comune di Lappano alla circoscrizione dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con proprio decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 Finanze, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella delle circoscrizioni territoriali degli uffici del registro;

Riconosciuta l'opportunità di trasferire il comune di Lappano dalla circoscrizione dell'ufficio del registro di Spezzano della Sila a quella del corrispondente ufficio di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Lappano viene trasferito dalla circoscrizione dell'ufficio del registro di Spezzano della Sila a quella dell'ufficio del registro di Cosenza.

Art. 2.

La variazione stabilita con il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9728)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967 e 22 giugno 1968 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Vista la domanda dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », con sede in Piazza al Serchio (Lucca), con la quale il predetto ente ha chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967 e 22 giugno 1968, è aggiunta:

249) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » di Piazza al Serchio (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1968

p. *Il Ministro*: GIOIA

(9540)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 7 ottobre 1966 ed 11 gennaio 1968 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 16 ottobre 1966 e 21 gennaio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Tortona

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Tortona, costituita per iniziativa della Società di storia, di economia e d'arte (ora Pro Julia Dertona), con il concorso dei comuni di Tortona, Casalnoceto, Pontecurone, Sale e Sarezzano, della congregazione di carità di Tortona e di benemeriti cittadini, è un ente morale autorizzato con regio decreto 13 luglio 1911.

Ha sede legale in Tortona e fa parte della Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte, costituita con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1189.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare del presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di appositi istituti o sezioni.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto — costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del successivo art. 4 — e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo oscillazione valori;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 120 nè minore di 80.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinaria consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Titolo III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne faccia richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno il decimo del numero dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti fra i soci: sei dall'assemblea e uno dal comune di Tortona. Quest'ultima nomina non comporta rappresentanza dell'ente dal quale la nomina stessa proviene. Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Alessandria.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Dura del pari in carica quattro anni ed è confermabile il membro del consiglio di nomina del comune di Tortona.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 47 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni 3;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 2.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che allo art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Titolo V
COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

Titolo VI
PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Titolo VII
COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VIII
DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato e esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone, previo benestare del presidente, i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il consiglio designa il dirigente o in mancanza il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo IX
PERSONALE

Art. 30.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 31.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo X
FILIALI

Art. 32.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale, previo benestare del presidente, ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo XI
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 33.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 34.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 35.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 36.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 37.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 38.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 39.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 40.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 41.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 42.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 33.

Art. 43.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmati dal suo personale.

Art. 44.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 45.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 46.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 47, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo XII
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 47.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono

ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 48 e 49 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 48.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 47 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido; oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 49.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 50.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 47, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 47.

Art. 51.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a 6 mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 12 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 47 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 52.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 47 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 53.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle

leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 54.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 47 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 47 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 47 potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 55.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 47 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 56.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 47: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47: complessivamente 13% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 47, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 57.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XIII

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 48 e 49 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 47, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 59.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIV

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che dell'aliquota per l'anno 1967 risultano disponibili tre diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Corda prof. dott. Domenico, presidente regionale della Croce rossa italiana di Cagliari;
Signorello avv. dott. Nicola, senatore, componente del consiglio di patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti di Roma;
Lombroso avv dott. Giulio, vice presidente del centro tutela minorile di Verona.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro: GONELLA

(9791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6806 in data 3 ottobre 1968, l'avv. Nicola Pinto è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(9662)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società operaia cattolica di Clusane sul Lago

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 agosto 1968 la Società operaia cattolica di mutuo soccorso, con sede in Clusane sul Lago, costituita il 1° febbraio 1885, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(9732)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calceranica al Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Calceranica al Lago (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9775)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.438.718, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9776)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.265.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9777)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 45.

(9778)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.333.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 45.

(9779)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Trentinara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 45.

(9780)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 622.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9781)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9784)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 672.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9785)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1968, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9786)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9782)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1968, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.853.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 18 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,41	623,45	623,50	623,50	623,45	623,40	623,50	623,50	623,41	623,50
$ Can.	580,95	581 —	581,10	581,15	580,60	580,95	581,10	581,15	580,95	580,95
Fr. Sv.	145,13	145,15	145,18	145,17	145,14	145,10	145,18	145,17	145,13	145,15
Kr. D.	83,07	83,08	83,06	83,065	82,95	83,08	83,05	83,065	83,07	83,07
Kr. N.	87,27	87,30	87,31	87,295	87,10	87,28	87,30	87,295	87,27	87,27
Kr. Sv.	120,48	120,50	120,52	120,525	120,40	120,50	120,525	120,525	120,48	120,52
Fol.	171,08	171,10	171,10	171,14	171 —	171,09	171,135	171,14	171,08	171,10
Fr. B.	12,37	12,38	12,3790	12,3780	12,385	12,35	12,3810	12,3780	12,37	12,38
Franco francese	125,34	125,35	125,3750	125,36	125,30	125,30	125,36	125,30	125,34	125,35
Lst.	1489,50	1489,65	1490,10	1489,875	1489,50	1489,50	1489,90	1489,875	1489,50	1489,70
Dm. occ.	156,46	156,45	156,50	156,47	156,45	156,44	156,47	156,47	156,46	156,46
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,14	24,1380	24 —	24,10	24,14	24,1380	24,13	24,13
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,74	21,70	21,70	21,75	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,95	8,9490	8,85	8,94	8,9475	8,9490	8,94	8,94

Media dei titoli del 18 ottobre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	[illegible],725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZOCDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,50
1 Dollaro canadese	581,125
1 Franco svizzero	145,175
1 Corona danese	83,057
1 Corona norvegese	87,297
1 Corona svedese	120,525
1 Fiorino olandese	171,137
1 Franco belga	12,379
1 Franco francese	125,36
1 Lira sterlina	1489,887
1 Marco germanico	156,47
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	8,948

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1967, n. 26338, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1967, registro n. 22, foglio n. 71, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1967, n. 26338, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ingegnere capo del genio civile;

Flumini dott. ing. Dante, ingegnere superiore del genio civile;

Biggi prof. Armando, ordinario di costruzioni nell'istituto tecnico commerciale e per geometri « G. da Verrazzano » Roma;

Muzi prof. Candido, ordinario di costruzioni nell'istituto commerciale e per geometri « Einaudi » Roma.

Segretario:

Annunziata dott. Sergio, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

E' autorizzato l'impegno della somma di L. 50.000 sul capitolo 1202 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario in corso e di L. 1.000.000 sul corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1969.

Roma, addì 9 agosto 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1968
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 196

(9731)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pistoia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 795 in data 20 settembre 1968, regolarmente pubblicato a termini di legge, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta, resosi vacante in questa provincia e precisamente nel comune di Lamporecchio al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei medici e chirurghi di questa provincia, del comune interessato;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Del Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Siena;

Santoro dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Pistoia;

Girardi prof. dott. Varo, primario ostetrico dell'ospedale di Pistoia;

Chieri prof. dott. Sergio, primario ostetrico dell'ospedale di Pescia;

Barontini Iolanda, ostetrica condotta.

Segretario:

Fiadino dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del persente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e del comune di Lamporecchio.

Pistoia, addì 2 ottobre 1968

Il medico provinciale: BOCCI

(9674)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.